PERBELLINI GIANFRANCO E FASOLIN PIERGIORGIO SNC

Sede legale: VIA TIONE 33- VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

Politica Aziendale

La presente agenzia assicurativa nasce con l'obiettivo di fornire ai clienti servizi assicurativi adatti a quelle che sono le singole esigenze e coerenti agli interessi degli stessi clienti.

Nello svolgimento di queste funzioni, l'agenzia assicurativa si impegna ad offrire i propri servizi in conformità alle norme e alle leggi applicabili, anche in materia antiriciclaggio, nel pieno rispetto dei regolamenti dell'Istituto di Vigilanza IVASS, ritenendo fondamentale l'adozione di un Sistema di Controlli Interni.

Tutto il personale di agenzia deve adoperarsi con gli agenti affinché vengano rispettate procedure e controlli stabiliti, contribuendo a segnalare qualunque situazione possa contribuire al miglioramento continuo e a prevenire irregolarità.

Ogni violazione a norme, leggi e regolamenti sarà sanzionata secondo gli obblighi di legge, in particolare quelli definiti da IVASS, in coerenza con i contratti sottoscritti.

All'interno dei Sistemi di Controlli Interni, è stata istituita la funzione di *Revisione Interna*, assegnata alla società K Partners srl, con incarico di valutare l'efficacia del sistema impostato a prevenire le irregolarità, svolgendo pianificati controlli interni.

Viene inoltre nominato un *Referente Compliance*, con incarico di valutare l'adeguatezza di procedure e controlli impostati.

L'Organigramma completo dei ruoli assegnati per il controllo interno è diffuso a tutto il personale.

In particolare, l'agenzia garantisce nell'esercizio della sua attività e per ogni processo operativo il rispetto delle seguenti normative:

Politica in materia di distribuzione assicurativa

Regole generali:

Tutti gli addetti devono operare in modo equo, onesto, corretto, trasparente, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti.
Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente.

Comunicazioni pubblicitarie

Le comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti distribuiti devono essere chiare e non fuorvianti, imparziali e complete e sono sempre identificabili come tali.

Conflitti di interesse

È vietato attuare azioni volte a realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria che possano arrecare un danno al cliente.

Compensi

È vietato ricevere compensi o offrire compensi a dipendenti e collaboratori o valutarne le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.
In particolare, l'agenzia non adotta disposizioni in materia di compensi, obiettivi di vendita o d'altro tipo che potrebbero incentivare lei stessa o i suoi dipendenti a raccomandare ai clienti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui l'agenzia possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del cliente.

Politica sull'incasso premi

L'incasso premi deve avvenire nel pieno rispetto dei regolamenti IVASS e dei requisiti previsti nel contratto d'agenzia.

Politica in materia di prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

L'agenzia ha come obiettivo l'adozione di un sistema di controllo in grado di garantire la conformità alle normative, anche in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo ed evitare che politiche aziendali e prassi contrastino con tali finalità.
Il compito di presidiare i rischi di antiriciclaggio, non essendo l'agenzia obbligata all'istituzione di apposita funzione, è in capo al referente Compliance.

Politica in materia di finanza sostenibile

L'agenzia, quando fornisce consulenza su prodotti IBIP, riconosce l'importanza dei fattori ambientali, sociali e di governo societario nel processo decisionale degli investimenti, nei criteri di selezione degli emittenti e nella gestione degli investimenti stessi.

PERBELLINI GIANFRANCO E FASOLIN PIERGIORGIO SNC

Sede legale: VIA TIONE 33- VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

Regolamento Aziendale

Regole di comportamento in materia di Sistema di Gestione per la Compliance

L'agenzia ritiene fondamentale il rispetto delle normative applicabili nell'attività di distribuzione assicurativa, considerato un requisito necessario per un consolidamento dell'attività lavorativa.

A tal fine, ha istituito un Sistema di Controlli Interni, consistente nella definizione di una serie di procedure e controlli idonei a prevenire il rischio di non conformità alle normative, in particolare quelle in materia antiriciclaggio.

Tale organizzazione ha previsto l'istituzione di personale dedicato ai controlli, avvalendosi anche del supporto esterno della società di consulenza K Partners srl, a cui ognuno è tenuto a dare piena disponibilità al fine di facilitarne gli adempimenti.

Al fine di creare meccanismi operativi e di controllo efficaci, è necessaria la piena collaborazione da parte di tutto il personale al loro rispetto e a segnalare qualunque miglioramento fosse necessario, soprattutto se volto a prevenire irregolarità.

L'agenzia non ammette comportamenti che possano violare norme, leggi o regolamenti e qualunque violazione in merito sarà sanzionata secondo le leggi applicabili.

Regole di comportamento in materia di distribuzione assicurativa

Regole generali di comportamento

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione e, in particolare, nell'offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, tutti gli addetti devono:

a) comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;

b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali eventualmente operano;

c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati.

È fatto divieto di svolgere attività di distribuzione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica.

Riservatezza

I distributori sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini della quotazione o dell'assunzione, nonché nei casi di cui all'articolo 189 del Codice ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. È comunque vietato l'utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività di distribuzione, salvo espresso consenso prestato dall'interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

Informazioni pubblicitarie

Le informazioni relative alla distribuzione assicurativa, comprese le comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti distribuiti, indirizzate a contraenti o potenziali contraenti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti, imparziali e complete.

Le comunicazioni pubblicitarie devono essere sempre chiaramente identificabili come tali.

Conflitti d'interesse

I distributori comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L'obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing, salvo in ogni caso l'applicazione dell'articolo 119-bis, commi 6 e 7, del Codice.

In ogni caso i distributori, in funzione dell'attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:
a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
e) evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 119-bis, commi 4 e 5 del Codice.

Gestione cliente

L'identificazione del cliente e, in particolare, l'assegnazione della firma OTP mediante e-mail e cellulare deve essere svolta con i dati forniti dal contraente. È espressamente vietato l'uso di e-mail e cellulari di terzi per l'identificazione OTP non di proprietà del contraente.

Incasso premi

I distributori possono incassare i premi esclusivamente con mezzi di pagamento che assicurano la tracciabilità dell'operazione secondo soglie e per tipologia di contratti individuati dall'IVASS con regolamento.

Disposizioni operative

Gli addetti sono tenuti a rispettare le procedure interne di agenzia. In particolare, è fatto obbligo per svolgere l'attività di distribuzione assicurativa prendere visione del fascicolo addetto, fornire le informazioni richieste e sottoscrivere la documentazione in ogni sua parte.

Vendita a distanza

L'attività di vendita a distanza di prodotti assicurativi può essere fatta solo dietro autorizzazione scritta da parte dell'agenzia.

Compensi

È vietato ricevere compensi e offrire compensi ai propri dipendenti e collaboratori e valutarne le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti.
È vietato adottare disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare sé stesso o i propri dipendenti/collaboratori a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.

Incentivi

In relazione all'attività di distribuzione di prodotti IBIPs, gli intermediari non possono pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che tali incentivi o schema di incentivazione:

a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa;

b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del contraente.

Gli incentivi non monetari all'attività di distribuzione assicurativa sono ritenuti ammissibili quando vengono rispettate le seguenti condizioni:
- sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di qualità superiore inteso come la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti di investimento assicurativi adeguati alle esigenze e richieste del contraente;
- non offrono vantaggi diretti all'impresa beneficiaria, ai suoi azionisti e/o dipendenti;
- sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente interessato;
- rappresentano condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di intermediazione.

Omaggi e benefici

Omaggi e benefici accettati o concessi, correlati alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, sono vietati.

Regole di comportamenti in materia antiriciclaggio:

Gli addetti all'attività di distribuzione di polizze ramo vita si attengono alle istruzioni indicate nelle relative circolari in materia di antiriciclaggio emanate dalle imprese mandanti.
Qualunque operazione sospetta deve essere immediatamente segnalata secondo le procedure concordate.
I corsi di aggiornamento in materia di antiriciclaggio sono obbligatori, da svolgere sulla piattaforma formativa dell'impresa di assicurazione con cui si distribuiscono i prodotti ramo vita.

Regole di comportamento in materia di finanza sostenibile

L'intermediario, nell'attività di consulenza su prodotti IBIP, deve riconoscere l'importanza dei fattori ambientali, sociali e di governo societario nel processo decisionale degli investimenti, nei criteri di selezione degli emittenti e nella gestione degli investimenti stessi.